

PROVINCIA DI VERONA

Il 5 aprile 2013

N. di Repertorio 41175

CONTRATTO

**SNB Società nord bonifiche di
Braggion Maurizio & C. Sas**

Atto privato - affidamento dell'incarico tecnico di
valutazione del rischio bellico residuale nell'ambito dei
lavori di realizzazione del terzo lotto della pista ciclabile
"Adige-Sole", da Rivoli Veronese al confine con la
Provincia di Trento. CUP D71B07000170003 - Cig
Z620917625



PROVINCIA DI VERONA

n. 41175 di repertorio provinciale

SCRITTURA PRIVATA


per l'affidamento dell'incarico tecnico di valutazione del rischio bellico residuale nell'ambito dei lavori di realizzazione del terzo lotto della pista ciclabile "Adige-Sole", da Rivoli Veronese al confine con la Provincia di Trento. CUP D71B07000170003 CIG Z620917625

L'anno duemilatredici, il giorno 29 del mese di novembre,
tra

- la Provincia di Verona, codice fiscale n. 00654810233, che in seguito sarà chiamata per brevità anche "Provincia", rappresentata dall'ingegner Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (PT), il 21.03.1961, dirigente provinciale, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Verona, che interviene nel presente contratto ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 17, comma 2, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, per dare esecuzione alla determinazione 15 marzo 2013, numero 1264

e

il dottor Maurizio Braggion, nato a Padova il 25 maggio 1968, residente a Sestiere Cannaregio 96/R – 30121 Venezia, codice fiscale BRG MRZ 68E25 G224Q, che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della società SNB società nord bonifiche di Braggion Maurizio & c. sas, con sede legale a Padova, via Dal Pozzo, 12, partita IVA: 03606400277, iscritta al REA al n. 382230, di



SNB SOCIETA' NORD BONIFICHE
DI BRAGGION MAURIZIO & C. S.A.S
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DT BRAGGION MAURIZIO

seguito denominata per brevità "società";

premesso:

- che con determinazione dirigenziale 15 marzo 2013, n. 1264 è stato affidato a alla società SNB società nord bonifiche di Braggion Maurizio & c. sas di Padova il servizio tecnico di valutazione del rischio bellico residuale nell'ambito dei lavori di realizzazione del terzo lotto della pista ciclabile "Adige-Sole", da Rivoli Veronese al confine con la Provincia di Trento;

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo alla "società", come previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni (di seguito per brevità codice dei contratti pubblici);

tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1



(Natura ed oggetto del contratto)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto professionale intercorrente fra Provincia e la "società" non è qualificabile quale rapporto di pubblico impiego, né di lavoro subordinato, ma come prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

2. La Provincia di Verona, come sopra rappresentata, affida alla "società", che accetta, l'incarico di valutazione del rischio bellico residuale nell'ambito dei lavori di realizzazione del terzo lotto della pista ciclabile "Adige-Sole", da Rivoli Veronese al confine con la Provincia di Trento.

Articolo 2

(Prestazioni contrattuali)

il dirigente
ing. Elisabetta Pellegri



SNB SOCIETA' NORD BONIFICHE
DI BRAGGION MAURIZIO & C. S.A.S
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DT BRAGGION MAURIZIO

1. La "società" si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni, già elencate nel preventivo di spesa pervenuto il primo marzo 2013, protocollo n. 22794, e che si intende qui integralmente trascritto:

a) analisi storiografica intesa ad escludere che il terreno su cui insistono i lavori non sia stato interessato da eventi bellici, mediante lettura dei rapporti sui bombardamenti stilati dalle amministrazioni militari alleate, dei rapporti sui bombardamenti aerei stilati dalle Prefetture competenti, dei dati di archivio del Ministero della Difesa (Uffici BCM - Stazioni Carabinieri), delle memorie partigiane, nonché tramite i ricordi degli anziani del luogo, la letteratura e la bibliografia generale esistente e le analisi fotografiche e relative interpretazioni;

b) analisi strumentale di campo attraverso due principali attività geofisiche: la prospezione gardiométrica e la prospezione georadar.

c) elaborazione dei dati ottenuti dalle analisi precedenti, riassunta in una relazione tecnica di valutazione del rischio;

Gli elaborati saranno consegnati in quattro copie cartacee e una copia informatica.

2. Le prestazioni andranno svolte coordinandosi con l'ingegner Stefano Brunelli, funzionario responsabile del servizio progettazione della Provincia di Verona, progettista dell'opera e funzionario incaricato del controllo in ordine alla regolare esecuzione del contratto.

Articolo 3



(Subappalto e subaffidamento)

1. Data la particolare natura delle prestazioni è fatto divieto alla "società" di subappaltare integralmente e/o parzialmente le prestazioni contrattuali.

Articolo 4

(Termini di esecuzione delle prestazioni)

il dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini



SNB SOCIETA' NORD BONIFICHE
DI BRAGGIONI MAURIZIO & C. S.A.S
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DT BRAGGIONI MAURIZIO



1. La "società", nella persona del dottor Maurizio Braggion, si obbliga a consegnare la relazione tecnica di valutazione del rischio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione a procedere da parte del responsabile del servizio progettazione ingegner Stefano Brunelli.
2. Il suddetto termine di consegna potrà essere prorogato con nota del dirigente del settore sviluppo del territorio per cause debitamente motivate, su richiesta della "società" da presentare al protocollo della Provincia prima della scadenza del termine.
3. La proroga del termine potrà essere concessa solo per sopraggiunti motivi non imputabili alla ""società".

Articolo 5

(Corrispettivo)

1. La "Provincia" pagherà alla "società", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni un compenso che ammonta in totale a euro 4.840,00 (quattromilaottocentoquaranta/00), dei quali euro 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di onorario professionale e euro 840,00 (ottocentoquaranta/00) a titolo di IVA 21%.
2. La "Provincia" dichiara che la spesa complessiva di euro 4.840,00 (quattromilaottocentoquaranta/00) è stata regolarmente impegnata sul bilancio, come da determinazione dirigenziale 15 marzo 2013, numero 1264 (subimpegno n. 5283/2007, finanziato con mutuo cassa depositi e prestiti).
3. La "società" si obbliga ad indicare nelle relative fatture di pagamento gli estremi del presente contratto ed il sopraindicato numero di impegno di spesa.
4. La "Provincia" pagherà alla "società" il corrispettivo di cui al comma 1 in un'unica soluzione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione al

il dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini



SNB SOCIETA' NORD BOMIFICHE
DI BRAGGION MAURIZIO & C. S.A.S
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DT BRAGGION MAURIZIO

protocollo dell'ente di regolare fattura alla consegna degli elaborati, visionati e validati dal responsabile del servizio progettazione.

5. La "Provincia" si impegna ad inviare a società SNB società nord bonifiche di Braggion Maurizio & c. sas l'avviso di pagamento dei titoli di spesa in Padova, via Dal Pozzo, n. 12, cap 35128.

6. La "Provincia" effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

7. La "società" prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.



8. La "società" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo di cui ai precedenti commi 1, ed eventualmente 4, da notificarsi alla "Provincia", a cura e spese della "società" stessa, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità è attribuibile alla "Provincia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

9. Le parti concordano, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di fissare nella misura dell'8% (otto per cento) il saggio degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento.

Articolo 6

(Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La "società" si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e/o integrazioni, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge. In particolare la "società" si obbliga:



SNB SOCIETÀ NORD BONIFICHE
DI BRAGGIONI MAURIZIO & C. S.A.S.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DT BRAGGIONI MAURIZIO

a) a registrare tutti i movimenti finanziari, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, relativi all'incarico oggetto del presente contratto sul conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste italiane S.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

b) a comunicare alla "Provincia" entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

2. In caso di subaffidamenti delle attività previste dall'articolo 91, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, la "società" si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti relativi al presente appalto, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni.


3. La "società", come anche l'eventuale subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla sopra citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni, ne dà immediata comunicazione alla "Provincia" e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 7

(Penali)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 8), la "Provincia" applicherà una penale di euro 4,00 (quattro/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle

Il Dirigente
Ing. Elisabetta Pellegrini



SNB SOCIETÀ NORD BONIFICHE
EX BRUGGION MAURIZIO & C. S.A.S
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DT BRAGGION MAURIZIO

prestazioni previste dal presente contratto, fino a concorrenza del 10% del corrispettivo contrattuale e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. La "società", in caso di inadempimento definitivo, dovrà corrispondere alla Provincia a titolo di penale e salvo il maggior danno, l'importo di euro 400,00 (quattrocento/00).

Articolo 8


(Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento)

1. La Provincia, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto;
- b) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico della "società";
- c) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela.

2. In caso di risoluzione per inadempimento la Provincia si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l'esecuzione.

3. Rimane comunque ferma la possibilità della Provincia di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.



SNE SOCIETA' NORD BONIFICHE
DI BRAGGION MAURIZIO & C. S.A.S
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DT BRAGGION MAURIZIO

4. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali comunque previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Provincia si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'impresa.

5. Se il dottor Braggion sarà temporaneamente sospeso dall'albo professionale, il contratto potrà essere risolto, con le modalità di cui al comma 2, se la durata della sospensione sarà tale da compromettere l'esecuzione del contratto stesso.

6. Il dottor Braggion si obbliga a comunicare alla "Provincia" l'adozione di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione temporanea dall'albo professionale emessi a suo carico entro cinque giorni dall'adozione degli stessi.

7. In caso di risoluzione del contratto alla "società" spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento.



8. La "società" prende atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art 6 della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

Articolo 9

(Recesso della "società")

1. Se la "società" recederà dal contratto senza giusta causa, la "Provincia" avrà diritto, nel caso in cui la prestazione resa fino al momento del recesso non sia utilizzabile dalla "Provincia", ad una penale pari alle somme pagate fino a quel momento, oltre al risarcimento dell'eventuale maggiore danno per far eseguire da altri soggetti le prestazioni non svolte.

il dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini



SNB SOCIETÀ NORD BONIFICHE
DI BRAGGION MAURIZIO & C. S.A.S
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DT BRAGGION MAURIZIO

Articolo 10

(Controversie e foro competente)

1. La "Provincia" e la "società" decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione del giudice ordinario.
2. Per le controversie è competente il foro di Verona.

Articolo 11

(Incompatibilità)

1. Il dottor Braggion dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse della "Provincia".
2. Il dottor Braggion dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla legge vigente.

Articolo 12


(Regolarità contributiva)

1. La "Provincia" prende atto che il dottor Braggion è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come attesta il documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 20.12.2012, acquisita al protocollo il 01.03.2013 al numero 22794.

Articolo 13

(Spese contrattuali)

1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo della "società", come previsto dall'articolo 15 del regolamento provinciale di Verona per



SNE SOCIETÀ NORD BONIFICHE
DI BRAGGION MAURIZIO & C. S.A.S
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DT BRAGGION MAURIZIO

la disciplina dei contratti.

Articolo 14

(Registrazione)

1. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b", della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 15

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. Il dottor geologo Darteni dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata sul sito web - www.provincia.vr.it alla voce "privacy" della pagina iniziale. La "Provincia" informa il dottor geologo Darteni che "Titolare" del trattamento è la "Provincia" con sede a Verona, in via Santa Maria Antica n. 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'avv. Michele Miguidi - dirigente del servizio contratti pubblici e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è l'ing. Elisabetta Pellegrini dirigente dell'Area programmazione e sviluppo del territorio e per ciò che riguarda i pagamenti il dott. Piero Rossignoli - dirigente dell'area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento "Informativa per l'utenza esterna".

Articolo 16

Il dirigente
Ing. Elisabetta Pellegrini





ORD BONIFICHE
CONSORZIO S. C. S.A.S
RAPPRESENTANTE
MAGGION MAURIZIO

(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)

1. La "Provincia" nomina il dottor Braggion, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il dottor Braggion si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati da parte del responsabile esterno, che sono pubblicate alla pagina www.provincia.vr.it/newweb/Segretariodirettoregenerale/Privacy/Istruzioni/ISTRUZIONI-GENERALI.doc.3.
3. Il dottor Braggion dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico e dovrà comunicare alla "Provincia" i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.

per la "Provincia"
il dirigente
ing. Elisabetta Fellegri di





per la "Società"
SNB SOCIETA' NORD BONIFICHE
DI BRAGGION MAURIZIO & C. S.A.S
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DT BRAGGION MAURIZIO




La "società" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 3 (Subappalto e subaffidamento), articolo 5 (Corrispettivo), articolo 6 (Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 8 (Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento), articolo 9 (Recesso della "società"), articolo 10 (Controversie e foro competente), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

per la "Provincia"
il dirigente
ing. Elisabetta Fellegri di




per la "Società"
SNB SOCIETA' NORD BONIFICHE
DI BRAGGION MAURIZIO & C. S.A.S
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DT BRAGGION MAURIZIO



L'anno duemilatredecim il giorno cinque (05) del mese di aprile il sottoscritto segretario generale dr. Giuseppe Giuliano ha iscritto la presente scrittura privata al numero 41175 del Repertorio dei contratti della Provincia.

Il segretario generale
dr. Giuseppe Giuliano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuliano', is written over a faint circular stamp. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.